

VI. Dovranno esse Pattuglie usare ogni vigilanza, onde non girino in ore notturne per la Villa persone vagabonde, e sospette, e se mai ne trovassero, passeranno al loro arresto, e trattenutele sotto la custodia la notte, o nel Campanile, o dove vi fosse, nella Casa di Comune, le tradurranno il giorno seguente all'obbedienza del Giudice Criminale, ond'egli abbia da riconoscere ciò che sarà di Giustizia.

VII. Dovranno i Pattuglianti usare ogni possibile dovuto riguardo di non offendere ed ingiuriare nessuno, nè praticare violenze, estorsioni, o altri trapassi, mentre in tal caso sarebbe punito il trasgressore col maggior rigore, dovendosi anche nell'esercizio degli atti di Giustizia usare la conveniente moderazione.

VIII. Saranno raccolte in ogni Villa le Armi occorrenti per distribuirsi ogni sera alla Pattuglia, e custodirsi nella Casa del Reverendissimo Parroco, dovendo essere incombenza del Meriga, o altro Capo di Comune il ricuperarle dopo terminata la Pattuglia, e riporle nel luogo fissato.

IX. Di qualunque disordine, che avvenisse, sarà sempre responsabile il Capo della Pattuglia, per il che resta vivamente raccomandato ai Reverendi Parrochi, e Capi dei Comuni di assegnare l'Offizio di Capo sempre